

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE E PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE, O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E RILEVANTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DELL'O.C.D.P.C. N. 532/2018 (AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4, DELL'O.C.D.P.C. N. 675/2020).**

**AMBITO DI APPLICAZIONE E INTERVENTI STRUTTURALI AMMESSI**

Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e degli edifici la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica (inseriti negli elenchi di cui alla D.G.R. n.1661 del 2 novembre 2009).

Sono escluse le opere infrastrutturali (ponti, passerelle pedonali, ecc.)

**CRITERI DI PRIORITA'**

**1. DEFINITI DALL' O.C.D.P.C.:**

- 1.1 edifici pubblici di interesse strategico, ed edifici scolastici pubblici<sup>(1)</sup> con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
- 1.2 aggregati e unità strutturali interferenti con una via di fuga (art. 4, commi 1<sup>(2)</sup> e 3<sup>(3)</sup>);
- 1.3 edificio individuato dalla Condizione limite per l'emergenza (CLE), o in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico e vulcanico (art. 4, commi 1<sup>(2)</sup> e 2<sup>(4)</sup>);

**2. DEFINITI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:**

- 2.1 rapporto ( $\alpha$ ) tra capacità e domanda che esprime il livello di adeguatezza dell'edificio<sup>(5)</sup>, riscontrato a seguito di verifica tecnica in termini di accelerazione, relativo ai meccanismi globali;
- 2.2 Comuni con più elevata pericolosità sismica, valutando il rapporto tra l'accelerazione massima al suolo del Comune desunta dall'Allegato 7 dell'O.C.D.P.C. n.532/2018 e il valore di 0,125 g<sup>(6)</sup>;
- 2.3 edifici ricadenti in Comuni derivanti da fusione (dal 2014) in ottemperanza della L.R. 24/1996 e s.m.i., art. 18 bis. Priorità in caso di pari merito;
- 2.4 epoca di realizzazione e tipologia strutturale.

**PUNTEGGI**

<b>RIF.</b>	<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
1.2	Interferenza con vie di fuga (art. 4, c.1, O.C.D.P.C. n.532/2018)	1
1.3	Edificio individuato dall'Analisi Condizione Limite d'Emergenza (CLE) approvata, o prospicenza a vie di fuga (art. 4, c.1, O.C.D.P.C. n.532/2018)	1
2.1	Rapporto tra capacità e domanda $\alpha \leq 0.10$	2
	Rapporto tra capacità e domanda $0.10 < \alpha \leq 0.60$	$2,4 - 4\alpha$ (da 2 a 0 al crescere di $\alpha$ )
2.2	Pericolosità sismica	$ag / 0.125 < 2$ (ag da All.7 all'Ordinanza)
2.3	Comuni derivanti da fusioni di più Comuni (dal 2014)	2
2.4	Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab.1)	0 – 2.5

Tab. 1

Epoca di realizzazione	Struttura in calcestruzzo armato	Struttura prefabbricata in cemento armato <sup>(7)</sup>	Struttura in muratura o mista	Struttura in acciaio
Prima del 1919	2.5	3	2.5	2.25
Tra il 1920 e il 1945	2	3	2.25	2
Tra il 1946 e il 1961	1.5	2,5	1.75	1.5
Tra il 1962 e il 1971	1.25	2,5	1.5	1
Tra il 1972 e il 1981	0.75	2	1	0.5
Tra il 1982 ed il 1984	0.5	1	0.75	0.25
Dopo il 1984	0	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	0.25	0,5	0.38	0.13

Nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione dell'OCDPD 675/2020 sulla G.U. n. 133 del 25 maggio 2020, il punteggio valutato come indicato in precedenza sarà incrementato del 30%.

### **ESCLUSIONI**

Le situazioni che comportano l'esclusione delle priorità di intervento indicate dal Comune dalla graduatoria per l'attribuzione dei contributi sono:

- Le istanze di contributo per opere infrastrutturali (ponti, passerelle, ecc.)
- Schema istanza di contributo (Allegato B3) non sottoscritta in originale; incompleta dei dati che contribuiscono a definire i criteri di priorità e l'entità del finanziamento;
- Edificio o unità strutturale privi della verifica tecnica ai sensi dell'art. 2, c. 3 OPCM 3274/2003;
- Rapporto capacità/domanda ( $\alpha$ SLV o  $\alpha$ SLD) riscontrati a seguito di verifica tecnica svolta non in accordo con la normativa tecnica vigente (art. 10, commi 1 e 2<sup>(8)</sup>)
- $\alpha$  (rapporto capacità/domanda) > 0,8<sup>(8)</sup>;
- Comune compreso nell'elenco dei Comuni interessati dal "Sisma 2012" (Allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n.86/2012 e s.m.i.);
- Comune caratterizzato da una  $ag < 0,125$ , per cui non rientrante nell'Allegato 7 dell'O.C.D.P.C. n.532/2018 e per il quale non è stato trasmesso uno studio di risposta sismica locale<sup>(6)</sup>;
- Edifici oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione dell'O.C.D.P.C. 532/2018 (21 maggio 2016, G.U. n.118) o che usufruiscono di finanziamenti per la medesima finalità<sup>(9)</sup>;
- Comune che abbia già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) per la realizzazione di interventi su edifici pubblici in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 della L. n. 77/2009;
- Edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico molto elevato in zona R4<sup>(10)</sup>;
- Edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati<sup>(10)</sup>;
- Edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole<sup>(10)</sup>.

### **RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI**

L'importo del contributo è determinato moltiplicando il "costo convenzionale", distinto in base alla tipologia di intervento al comma 1 dell'art. 8 dell'O.C.D.P.C. 532/2018, per il volume lordo dell'edificio soggetto ad intervento. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, la Regione può procedere alla rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili nei seguenti casi:

- in presenza di uno o più contributi massimi concedibili di importo elevato in relazione all'importo complessivo disponibile, in ragione delle rilevanti volumetrie della costruzione;
- per finanziare un numero maggiore di interventi.

(1) Art.2, comma 1, lett. b) dell'O.C.D.P.C. n.532/2018: *"Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all'articolo 16, comma 1, lettera b), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche..."*

(2) Art.4, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 532/2018: *"Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati strutturali e le unità strutturali interferenti, nonché le opere infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa."*

(3) Art.4, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 532/2018: *"Un edificio è ritenuto interferente con una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza pari alla distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga"*

(4) Art.4, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 532/2018: *"Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga."*

(5) Art.10, commi 2 e 3, dell'O.C.D.P.C. n. 532/2018: per opere rilevanti in caso di collasso per  $\alpha$  si intende il rapporto capacità/domanda allo stato limite di salvaguardia della vita ( $\alpha$ SLV); nel caso di opere strategiche si intende il minore valore tra rapporto capacità/domanda allo stato limite di danno ( $\alpha$ SLD) e  $\alpha$ SLV.

(6) Art.2, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 532/2018: *"I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo "ag" di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di "ag" ed i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S-ag non inferiore a 0,125g."*

(7) In alternativa alle strutture in c.a. le tipologie di costruzione con struttura prefabbricata in cemento armato sono descritte al paragrafo 7.4.5. delle Norme tecniche per le costruzioni (DM 14/1/2008 - NTC08 o DM 17/01/2018 - NTC18).

(8) Art.10, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 532/2018: *"Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'articolo 11 del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con  $\alpha$ SLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con  $\alpha$ SLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:*

- 100% del costo convenzionale se  $\alpha \leq 0,2$ ;
- 0% del costo convenzionale se  $\alpha > 0,8$ ;
- $[(380 - 400 \alpha)/3]\%$ , del costo convenzionale se  $0,2 < \alpha \leq 0,8$ .

*Dove per  $\alpha$  si intende  $\alpha$ SLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra  $\alpha$ SLD ed  $\alpha$ SLV nel caso di opere strategiche."*

<sup>(9)</sup> Art.2, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 532/2018: *“I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.”*

<sup>(10)</sup> Art.11, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 532/2018: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione simica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.”*

**INDICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E RILEVANTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DELL'O.C.D.P.C. N. 532/2018 (AI SENSI DELL'ART.2, COMMA 4 DELL'O.C.D.P.C. N. 675/2020).**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

I Soggetti che attuano gli interventi (Soggetti beneficiari) strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici e rilevanti, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 532 del 12 luglio 2018<sup>1</sup> (O.C.D.P.C. n. 532/2018), hanno la responsabilità ed espletano gli adempimenti di competenza in ordine a tutte le fasi di realizzazione degli stessi. In particolare, ai Soggetti beneficiari spetta per gli interventi di cui al presente atto:

- l'esecuzione o l'affidamento dell'incarico di progettazione, l'approvazione del progetto esecutivo, l'acquisizione dei pareri, visti, nulla osta e assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle Amministrazioni competenti;
- l'affidamento dei lavori per l'esecuzione degli interventi, degli incarichi di direzione lavori e connessa contabilità, della redazione del piano di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione degli interventi, dell'incarico di collaudo;
- il pagamento, le liquidazioni e le rendicontazioni conseguenti.

Per gli adempimenti di cui ai precedenti punti, i Soggetti beneficiari faranno riferimento a quanto disposto ai sensi delle normative vigenti e delle disposizioni del presente documento.

I progetti per gli interventi di cui sopra saranno sottoposti ad istruttoria tecnico – economica da parte della Regione, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi del programma e con le prescrizioni regionali, alla quale seguirà il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 19 del 2008 e del "visto di congruità tecnico economico".

---

<sup>1</sup> Agli interventi di riduzione del rischio sismico di edifici pubblici strategici e rilevanti, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 4, dell'O.C.D.P.C. 675/2020, si applica la disciplina dell'O.C.D.P.C. 532/2018 relativa alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere b).

## 1. PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai fini del rilascio del “visto di congruità tecnico economico”, i progetti devono riguardare lavori coerenti con le finalità degli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici di interesse strategico per le finalità di protezione civile e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di proprietà pubblica, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) dell’O.C.D.P.C. n. 532/2018.

I progetti esecutivi degli interventi devono essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo sullo stesso immobile, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza.

I progetti, redatti secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1373 del 2011, devono altresì contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le stime dei lavori, tenendo a tal fine presente che sono ammesse a finanziamento le opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l’obiettivo di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, nonché le finiture strettamente connesse.

A tal fine, il computo metrico estimativo dovrà essere redatto secondo i criteri previsti e con riferimento all’*“Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna come previsto dall’art. 33 della L.R. n. 18/2016”* approvato con D.G.R. n.512 del 9 aprile 2018 e pubblicato sul BURE-RT n. 93 del 16 aprile 2018.<sup>2</sup>

Il quadro economico riepilogativo dovrà specificare l’eventuale suddivisione dei costi in opere oggetto di finanziamento ed eventuali opere oggetto di cofinanziamento, secondo il disposto normativo, con relativa suddivisione, oltre che delle spese per lavori, anche delle spese tecniche e dell’I.V.A..

Le spese tecniche sono ammesse a contributo entro il limite massimo del 10% dell’importo netto dei lavori per opere strutturali e finiture strettamente connesse, alle quali potranno essere ulteriormente aggiunte IVA e oneri previdenziali obbligatori connessi.

Per tipologie di opere non previste nell’Elenco prezzi sopra indicato, rimane salva la possibilità di fare riferimento ad altri prezziari ufficiali o, in ultimo, creare nuove voci fornendo la relativa analisi del prezzo.

Nel momento in cui fosse reso ufficialmente disponibile un aggiornamento del suddetto “Elenco prezzi”, questo diventerà automaticamente il documento di riferimento, a condizione che il progetto non sia stato redatto in precedenza a detto aggiornamento.

---

<sup>2</sup> scaricabile anche da Internet al link:  
<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/elenco-prezzi-regione-emilia-romagna>

Il progetto da sottoporre alle procedure di cui al presente documento, può comprendere anche opere aggiuntive cofinanziate a carico del Soggetto beneficiario e, in tal caso, il “visto di congruità tecnico economico” è limitato ai soli aspetti strutturali delle stesse opere aggiuntive cofinanziate.

## **2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER IL RILASCIO DEL “VISTO DI CONGRUITA' TECNICO ECONOMICO”**

Ai fini dell'istruttoria da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (di seguito “SGSS”) della Regione Emilia-Romagna, con valutazione sia degli aspetti del progetto strutturale che della congruità della spesa, i Soggetti beneficiari dovranno trasmettere i progetti approvati dagli stessi Enti in una delle seguenti modalità:

- tramite la piattaforma telematica del Sistema Informativo Sismica (SIS), accessibile agli utenti mediante un account FedERa all'indirizzo web <https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/SIS/>;
- duplice copia cartacea inviata al SGSS<sup>3</sup>,
- PEC da inviare all'indirizzo [segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it).

Istruite positivamente le pratiche, il SGSS rilascerà l'autorizzazione sismica preventiva ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 2008 e l'apposito “visto di congruità tecnico economico”, dandone comunicazione ai Soggetti beneficiari ai quali verrà restituita una copia del progetto.

Il “visto di congruità tecnico economico” specificherà la quota parte percentuale dell'intervento finanziata col contributo regionale, con il relativo importo, e quella eventualmente cofinanziata dal Soggetto beneficiario.

Nel caso di incompletezza del progetto esecutivo, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso, e con la conseguente sospensione dei tempi per l'istruttoria, il SGSS richiede al Soggetto beneficiario le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine 30 giorni di tempo per la trasmissione. Qualora le integrazioni richieste non siano presentate entro tale termine, o nel caso che le integrazioni risultino insufficienti, lo stesso SGSS informerà del mancato rilascio del “visto di congruità tecnico economico” il Dipartimento di Protezione Civile per gli adempimenti di competenza.

Per gli interventi di rafforzamento locale, disciplinati dall'art. 9 commi 1 e 2 dell'O.C.D.P.C. n. 532/2018, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dalle lavorazioni previste in progetto, e che nell'edificio non vi siano carenze gravi (dimostrabile mediante l'Allegato 5 alla medesima Ordinanza) risolvibili con interventi di rafforzamento locale e tali da non far conseguire un effettivo beneficio alla struttura.

---

<sup>3</sup> **Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli**  
Viale della Fiera n.8, 40127 Bologna



Per gli interventi di “miglioramento sismico”, l'art. 9, commi 4 e 5 dell'O.C.D.P.C. n. 532/2018, prevede che si raggiunga un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del D.L. n.42/2004, e comunque che si ottenga un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico. Nel caso in cui dalla progettazione non risultino verificate le suddette condizioni, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontata economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati al comma 1, lett. a) dell'art.8 e alla rimodulazione del programma, comunicandolo al Dipartimento della Protezione Civile.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'art. 9 comma 6 dell'O.C.D.P.C. n. 532/2018, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e ai regolamenti edilizi vigenti.

Il SGSS, ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 675/2020, provvede alla rendicontazione semestrale al Dipartimento della Protezione Civile, circa l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle risorse stanziare, con i relativi interventi effettuati.

Il SGSS valuta, qualora richiesto dal Soggetto attuatore, la possibilità di utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale, consentito dall'art. 8, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 532/2018, nei termini di legge.

### **3. VARIANTI**

Sono soggette alla procedura suddetta anche le eventuali varianti in corso d'opera concernenti il progetto originario rispetto al quale è stato rilasciato il “visto di congruità tecnico economico”, anche nel caso non comportino aumento di spesa, ma siano da considerare sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale.

Non costituiscono varianti, su cui rilasciare un nuovo “visto di congruità tecnico economico”, quelle indicate all'art. 149, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e sue successive modifiche ed integrazioni, purché soddisfino l'ulteriore condizione di poter essere considerate come varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nell'originario progetto già corredato di “visto di congruità tecnico economico”, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 2 alla D.G.R. n.2272/2016<sup>4</sup>. A tal fine il progettista abilitato, su proprio responsabile giudizio, descrive e certifica il carattere non sostanziale della variante, secondo le indicazioni contenute nell'allegato sopra citato.

---

<sup>4</sup> D.G.R. n.2272/2016 “Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008”.

Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico economico deve essere comunicata al SGSS; tali variazioni non possono comportare aumento del contributo assegnato di cui al “visto di congruità tecnico economico” e l’eventuale maggior spesa rimane a carico del Soggetto beneficiario.

#### **4. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE**

Il Dirigente regionale competente provvederà, con apposito atto formale, alla concessione del contributo nei limiti dell’importo precedentemente attribuito, nonché alla contestuale assunzione degli oneri finanziari sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale, sulla base del Visto di Congruità ottenuto e a seguito di trasmissione da parte del soggetto beneficiario del cronoprogramma di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm. L’atto di concessione e impegno delle risorse riporterà il costo complessivo dell’opera ed il relativo quadro economico, con l’eventuale suddivisione dei costi per le opere oggetto di finanziamento statale e per le eventuali opere oggetto di cofinanziamento del soggetto beneficiario (v. punto 1 “Progettazione degli interventi”).

I Soggetti beneficiari, una volta ricevuto il visto di congruità tecnico-economica, dovranno presentare il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi con l’individuazione dell’esercizio e/o degli esercizi cui imputare le relative spese, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.

Dovranno inoltre trasmettere al SGSS la seguente documentazione nel rispetto delle tempistiche di seguito indicate:

- **entro 6 mesi** dall’approvazione del piano dei contributi con apposito atto del Dirigente, il progetto definitivo dell’intervento oggetto di contributo, unitamente al quadro economico delle spese previste, ai fini dell’espletamento dell’istruttoria tecnica e tecnico-economica;
- **entro 12 mesi** dalla data di adozione dell’atto di impegno dell’importo riconosciuto con il visto di congruità tecnico-economica, la comunicazione dell’affidamento dei lavori;
- **entro 36 mesi** dalla data di adozione dell’atto di impegno dell’importo riconosciuto con il visto di congruità tecnico-economica, la trasmissione degli atti di contabilità finale, gli effettivi dati dimensionali dell’intervento, il grado di sicurezza iniziale ed il grado di sicurezza conseguito a seguito dell’intervento stesso.

I suddetti termini sono da considerarsi perentori in quanto non si prevede la possibilità di concedere proroghe, stanti le numerose difficoltà legate alle esigenze amministrative delle Pubbliche Amministrazioni.

Se nella gestione l’avanzamento dei lavori ha un andamento differente rispetto a quello previsto nel cronoprogramma, il Soggetto beneficiario provvederà a darne tempestiva comunicazione alla Regione trasmettendo il cronoprogramma aggiornato, nel rispetto delle tempistiche sopra riportate.

In caso di cofinanziamento da parte del Soggetto beneficiario, le economie derivanti dal ribasso d'asta saranno attribuite al costo complessivo dell'intervento in misura proporzionale alle rispettive fonti di finanziamento.

## **5. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE**

La domanda di liquidazione della somma spettante, nei limiti del finanziamento concesso per l'intervento finanziato, deve essere inoltrata dal Soggetto beneficiario alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.

Ai fini di un corretto utilizzo della quota concessa, l'erogazione del finanziamento da parte della Regione al Soggetto beneficiario avrà luogo, al netto di eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara di affidamento dei lavori proporzionalmente attribuite, sulla base e in coerenza con il cronoprogramma dei lavori, di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., con le seguenti modalità alternative:

A. in un'unica soluzione alla conclusione dei lavori, a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte del Soggetto beneficiario degli atti di contabilità finale, nonché a seguito della trasmissione della documentazione da cui risultano gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale e il grado di sicurezza raggiunto a seguito dell'intervento stesso (Modulo 0);

B. in più tranches, come di seguito specificato, in seguito all'atto di concessione del contributo ovvero di impegno della spesa:

- un 1° acconto relativo alle spese di progettazione all'ottenimento dell'autorizzazione sismica preventiva e del visto di congruità tecnico-economica (Modulo 1);
- un 2° acconto pari al 20% del valore del contratto di appalto, per la quota parte dell'importo oggetto di finanziamento statale, a seguito di comunicazione formale da parte del RUP della data di effettivo inizio lavori, in considerazione di quanto disposto all'art.35, comma 18, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Modulo 2.1);
- un 3° acconto, non superiore al 40% dell'importo dei lavori oggetto di finanziamento statale, a seguito di comunicazione formale da parte del RUP dello stato di avanzamento lavori in coerenza al cronoprogramma presentato di cui D.lgs. 118/2011 (Modulo 2.2);
- il saldo dell'importo dei lavori oggetto di finanziamento statale, a seguito della trasmissione da parte del Soggetto beneficiario degli atti contabilità finale o atti equipollenti comprensivi del quadro economico finale, nonché della documentazione da cui risultano gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale e il grado di sicurezza raggiunto a seguito dell'intervento stesso (Modulo 3).

Eventuali economie, derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara di affidamento dei lavori proporzionalmente attribuite o da minori spese realizzate, verranno conteggiate in sede di saldo finale e ritorneranno nella disponibilità della Regione.

In caso di cofinanziamento da parte del Soggetto beneficiario, le economie derivanti dal ribasso d'asta saranno attribuite al costo complessivo dell'intervento in misura proporzionale alle rispettive fonti di finanziamento.

I Moduli 0, 1, 2.1, 2.2, 3 sopra richiamati relativi alle richieste di liquidazione secondo le modalità consentite saranno resi pubblici sulla sezione dedicata all'Ordinanza di interesse della pagina web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico/art-11-dl-28-aprile-2009-n39/pdf/ocdpc-532/moduli-richiesta-di-liquidazione-contributo>).

**Allegato B3 Schema Proposta di priorità**

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**

Il presente modello è disponibile in formato word alla pagina web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione ([link: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico](http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico))

Alla:

Regione Emilia-Romagna

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli

[segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**OGGETTO: O.C.D.P.C. 675/2020**

**Contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti (come definiti all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'O.C.D.P.C. 532/2018).**

**Trasmissione di proposta di priorità degli edifici siti nel Comune di .....**

Il sottoscritto .....,

in qualità di .....

del Comune di .....

istituito mediante fusione dei Comuni di'.....

a decorrere dal<sup>i</sup> .....,

con la presente trasmette la PROPOSTA DI PRIORITA' degli edifici ricadenti nel proprio ambito, di seguito riassunta, ai fini dell'elaborazione della graduatoria degli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) e art. 3, c. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 532/2018 (ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'O.C.D.P.C. n. 675/2020).

Si invia, in allegato alla presente, il modello di scheda di sintesi da compilare in riferimento al singolo edificio o alla singola unità strutturale<sup>ii</sup>. Si precisa che il numero di modelli inviati sarà pari al numero di edifici o unità strutturali che costituiscono i fabbricati di interesse.

L'indicazione di priorità per il finanziamento delle suddette strutture, è il seguente (indicare in ordine di priorità gli edifici per i quali si chiede il contributo):

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_

**Il sottoscritto dichiara altresì che:**

- **i dati riportati nelle schede di sintesi per singolo edificio o singola unità strutturale sono tratti dalla verifica tecnica effettuata ai sensi dell'art. 2, c. 3 dell'OPCM 3274/2003;**
- per gli edifici segnalati non ricorrono le situazioni di esclusione elencate nell'Allegato B1 alla DGR n..... del.....

ALLEGATI N. .... Schede di sintesi relative al singolo edificio o unità strutturale.

(data) .....

(firma)

\_\_\_\_\_

**SCHEDA DI SINTESI RELATIVA AL SINGOLO EDIFICIO O ALLA SINGOLA UNITA' STRUTTURALE**

Fabbricato costituito da n. _____ edifici (unità strutturali)		Edificio n. _____ di _____	
<b>Denominazione Edificio:</b>			
<b>Ubicazione Edificio:</b>			
<b>Destinazione d'uso:</b>			
<b>Verifica tecnica (art. 2, c. 3 OPCM 3274/2003)</b>		<b>data:</b>	
<b>Edificio Strategico (Classe d'uso = IV) <sup>iii</sup></b>		<b>SI'</b>	<b>NO</b>
		Se <b>SI'</b> , codice All. A, D.G.R. n.1661/2009: _____	
<b>Edificio Rilevante (Classe d'uso = III) <sup>iii</sup></b>		<b>SI'</b>	<b>NO</b>
		Se <b>SI'</b> , codice All. B, D.G.R. n.1661/2009: _____	
<b>Volume totale edificio (mc) <sup>iv</sup> :</b>			
<b>% di volume oggetto di intervento <sup>v</sup> :</b>			
<b>Tipologia di intervento <sup>vi</sup> :</b>			
<b><math>\alpha</math>SLV</b> (esito della verifica tecnica svolta in riferimento alle NTC 2008 - Rapporto capacità/domanda relativo allo stato limite di salvaguardia della vita, in termini di <u>accelerazione</u> , relativo ai <u>meccanismi globali</u> ) (art. 10, O.C.D.P.C. 532/2018).			
<b><math>\alpha</math>SLD</b> (esito della verifica tecnica svolta in riferimento alle NTC 2008 - Rapporto capacità/domanda relativo allo stato limite di danno, in termini di <u>accelerazione sismica</u> , relativo ai <u>meccanismi globali</u> ) - <b>indicare solo in caso di edificio strategico</b> (art. 10, O.C.D.P.C. n.532/2018).			
<b>Edificio ricadente in Comune derivante da fusione</b> (dal 2014)		<b>SI'</b>	<b>NO</b>
<b>Edificio interferente una via di fuga <sup>vii</sup></b> (art. 4, comma 3, O.C.D.P.C. n.532/2018)		<b>SI'</b>	<b>NO</b>
<b>Edificio individuato dalla CLE approvata alla data del 21/05/2016</b> (art. 4, comma 1, O.C.D.P.C. n.532/2018)		<b>SI'</b>	<b>NO</b>
<b>In assenza della CLE, edificio prospiciente una via di fuga <sup>vii</sup></b> (art. 4, comma 2, O.C.D.P.C. n.532/2018)		<b>SI'</b>	<b>NO</b>
<b>Accelerazione massima al suolo da Allegato 7 all'O.C.D.P.C. n. 532/2018:</b>			
<b>Epoca di realizzazione:</b>			
<b>Tipologia di struttura:</b>	<input type="checkbox"/> Calcestruzzo armato	<input type="checkbox"/> Prefabbricata in cemento armato <sup>viii</sup>	<input type="checkbox"/> Muratura o mista
			<input type="checkbox"/> Acciaio

<b>AUTODICHIARAZIONI:</b>		
<b>Art.11 c.1:</b> Edificio ricadente in zona a rischio idrogeologico molto elevato - R4?	<b>SI'</b>	<b>NO</b>
<b>Art.11 c.1:</b> Edificio ridotto allo stato di rudere o abbandonato?	<b>SI'</b>	<b>NO</b>
<b>Art.2 c.3:</b> Edificio oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza di cui trattasi (21 maggio 2016, G.U. n.118), o che usufruisce di finanziamenti per la medesima finalità?	<b>SI'</b>	<b>NO</b>
<b>Art.2 c.2:</b> Comune caratterizzato da una $ag < 0,125$ , per cui non rientrante nell'Allegato 7 dell'O.C.D.P.C. n.532/2018	<b>SI'</b>	<b>NO</b>
	Se <b>SI'</b> , trasmesso uno studio di risposta sismica locale?	<b>SI'</b>
		<b>NO</b>

(

(firma)

Eventuali allegati:

-  
-  
-  
-  
-

- L' istanza dovrà pervenire **COMPLETA IN OGNI SUA PARTE**, pena l'esclusione della stessa dalla graduatoria.
- Relativamente agli edifici che si collocheranno nella graduatoria provvisoria in posizione utile per il finanziamento, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna procederà alla verifica di congruenza dei dati dichiarati, richiedendo la trasmissione delle verifiche tecniche effettuate sugli edifici, e, qualora lo riterrà necessario, svolgendo sopralluoghi congiunti *in situ*.



---

<sup>i</sup> Compilare solo in caso di Comune derivante da fusione (L.R. 24/1996).

<sup>ii</sup> La definizione di unità strutturale è indicata nell'Allegato 6 della OCDPC n. 532/2018.

"Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi - art. 14

1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la cui definizione è riportata di seguito.

2. Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.

omissis....."

<sup>iii</sup> Indicare una sola delle due classi d'uso (III – edificio rilevante, IV – edificio strategico) ammissibili in graduatoria ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b)) dell'O.C.D.C.P. n. 532/2018.

<sup>iv</sup> Valore relativo all'unità strutturale, da indicare solo in caso di tipologia di intervento prevista di "miglioramento sismico" o "demolizione e ricostruzione".

<sup>v</sup> Valore da indicare solo in caso di tipologia di intervento prevista di "rafforzamento locale".

<sup>vi</sup> Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett b), dell'O.C.D.P.C. n.532/2018, indicare una sola delle seguenti tre tipologie di intervento: "rafforzamento locale", "miglioramento sismico", "demolizione/ricostruzione".

<sup>vii</sup> Le vie di fuga devono essere individuate dal Piano di Protezione Civile approvato alla data del 21/05/2016, di pubblicazione dell'O.C.D.P.C. n. 532/2018.

<sup>viii</sup> Le tipologie di costruzione con struttura prefabbricata in cemento armato sono descritte al paragrafo 7.4.5. del DM 14/1/2008 Norme tecniche per le costruzioni (NTC08)